

LEGGE 40 IL BUONSENNO ALL'IMPROVVISO

**Luigi
Manconi**

**Andrea
Boraschi**

il nascituro come la diagnosi pre-impianto? Qualcosa che potremmo qualificare, per semplicità, solo in base alla negazione più radicale del «buon senso»?

Scrivere a: info@italiarazzismo.it

A volte viene da pensare che le soluzioni più limpide alle materie più sottili e controverse possano poggiare sui pilastri del buon senso. Che sia un pensiero ingenuo o consolatorio, o che sia cinico ritenere che così in effetti sia, non sappiamo dirlo. Sappiamo, però, che entrare nel merito delle questioni e scoprirne la relativa trasparenza e semplicità ha talvolta qualcosa di sorprendente. Proprio questo stesso stupore suscita un'ordinanza del tribunale di Bologna depositata pochi giorni fa, che amplia la sentenza della Corte Costituzionale dello scorso marzo in materia di fecondazione assistita. Essa giunge in risposta a una coppia di Firenze non sterile, che si era rivolta a un centro di Bologna, la Tecnobios, per accedere alle tecniche di provetta dopo l'esperienza di un primo figlio colpito da distrofia di Duchenne trasmessagli da un genitore.

A questo centro i due avevano chiesto, in particolare, di poter effettuare una diagnosi pre-impianto dell'embrione, così da poter essere certi di avviare la gravidanza di un nascituro sano. In ottemperanza dei molti vincoli della Legge 40 era stato risposto loro che quel tipo di esame non era possibile. I due non si sono dati per vinti: così oggi viene infine riconosciuto il diritto di una coppia non sterile, che già ha prole, ad avvalersi delle tecniche mediche di fecondazione artificiale. E viene perciò presa seriamente in considerazione l'esigenza che può motivare a quel passo una coppia di questo tipo. L'ordinanza dice che «il divieto di diagnosi preimpianto pare irragionevole e incongruente col sistema normativo se posto in parallelo con la diffusa pratica della diagnosi prenatale, altrettanto invasiva del feto, rischiosa per la gravidanza, ma perfettamente legittima»; e che tale diagnosi deve essere ritenuta perciò «ammissibile come il diritto di abbandonare l'embrione malato e di ottenere il solo trasferimento di quello sano». Si dispone, perciò, che il trattamento avvenga «previa diagnosi pre-impianto di un numero minimo di 6 embrioni»; che il medico proceda «in considerazione dell'età e del rischio di gravidanze plurigemellari pericolose»; e che provveda al congelamento «per un futuro impianto degli embrioni risultati idonei che non sia possibile trasferire immediatamente e comunque di quelli con patologia».

Con quale razionalità, finora, si ammettevano le pratiche diagnostiche di amniocentesi – con tutte le complicazioni e i rischi che esse comportano – e si vietava una prassi molto meno invasiva e lesiva per